

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 14/06/2016 N. 373

Oggetto : DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA' DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 12:15, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Assente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 373 DEL 14 GIUGNO 2016

DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI

OGGETTO: DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA' DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 13 Giugno 2016 dal Dirigente della Direzione Gare e Appalti, Contratti, che di seguito si riporta:

Premesso:

- *che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*
- *che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo "Codice") come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;*
- *l'art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;*
- *il successivo art. 78 del Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;*
- *il citato art. 77 del Codice, comma 12, prevede che "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";*



- *che il menzionato art. 216, comma 12, del Codice ribadisce che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;*
- *che solo nel caso di appalti di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, individuati nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58, l'art. 77, comma 3 – prevede la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;*
- *che riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l'art. 77 del Codice stabilisce, tra l'altro, che:*
 - (a) la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;*
 - (b) la stazione appaltante procede mediante pubblico sorteggio alla scelta dei candidati;*
 - (c) i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all'accettazione dell'incarico e all'esistenza di cause di incompatibilità;*
 - (d) il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;*
- *che in ordine ai requisiti di moralità e di compatibilità dei componenti della commissione, l'art. 77 del Codice stabilisce:*
 - i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4);*
 - non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (comma 5);*
 - ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del presente codice (comma 6);*
 - sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6);*
- *è necessario, pertanto, individuare, criteri e modalità, a valenza transitoria, per la nomina della commissione giudicatrice per le procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa;*

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la verifica della loro congruità;



Visto il PTPC 2016–2018 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24 marzo 2016;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il Codice di comportamento del Comune di Ancona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso e considerato;

si propone quanto segue

- 1) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che quivi deve intendersi integralmente riportato e trascritto;*
- 2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:*

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici

- 1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal Dirigente della Direzione competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.*
- 2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.*
- 3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*
- 4. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.*
- 5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.*
- 6. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.*



Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento del Comune di Ancona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24 marzo 2016, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- (a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;*
- (b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;*
- (c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;*
- (d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;*
- (e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;*
- (f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;*
- (g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;*
- (h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e l'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.



Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I commissari sono individuati tra i presidenti e i funzionari di ruolo del Comune che:
 - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
 - abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari in un anno. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteri e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
 - pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.



I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

- 2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.*
- 3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.*
- 4. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000, riportato nel foglio che si allega;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che quivi deve intendersi integralmente riportato e trascritto;
- 2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal Dirigente della Direzione competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.



Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.

I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente.

Ai segretari non spetta alcun compenso.

2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.
6. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento del Comune di Ancona approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 e del PTPC approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 24 marzo 2016, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- (a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- (b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- (c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
- (d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
- (e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;



- (f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- (g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- (h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e l'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I commissari sono individuati tra i presidenti e i funzionari di ruolo del Comune che:
 - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
 - abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari in un anno. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.



Criteria e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
 - pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di funzionari (o equivalente) o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.
4. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.



Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'esigenza di espletare le procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi, e lavori necessari al regolare andamento dell'attività dell'Ente, alle quali la disciplina in oggetto è funzionale nei casi in cui si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



ALLEGATI:

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazioni pubblicazione on-line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.

PROPOSTA N. 3294406/593 DEL 13 GIU 2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
Oggetto: Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici	
DIREZIONE PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Direzione Gare e Appalti, Contratti	UFF.:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data 13 GIU 2016 Il Responsabile Dott.ssa Marinella Monti 
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data 13 GIU 2016 Il Dirigente Dott.ssa Eirena Galli 



PROPOSTA N.

3294406/593

del

13 GIU 2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

DOT.SSA LORENA GALLI



PROPOSTA N. 32944 06/593 del 13 GIU 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione


DOT. SSA LORENZA GALLI

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

GRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 28 GIU 2016

Il Responsabile U.O. Giunta
(Lucia Baldoni)

**Il presente atto è divenuto esecutivo il 14/06/2016
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATTI (Galli -
Monti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |